

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI PADERNO F.C. E OME PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ART. 4, COMMA 4, LEGGE N. 65/1986 E ART. 15, COMMA 2, L.R. N. 73/2003).

1. Il presente accordo ha lo scopo di potenziare il servizio di vigilanza sul territorio del Comune di Paderno Franciacorta usufruendo delle prestazioni degli Agenti di polizia locale dipendenti del Comune di Ome.
2. I suddetti agenti presteranno servizio presso il comune di Paderno F.C. secondo le necessità dell'amministrazione e, comunque, compatibilmente con gli orari di servizio e con le esigenze dell'ufficio dell'ente di appartenenza.
3. Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale il suddetto personale sarà sottoposto all'autorità del Sindaco del comune ove è chiamato ad operare, mantenendo tuttavia la dipendenza dal comune di Ome agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
4. Gli agenti durante i servizi esterni sono autorizzati ad usare la propria arma di ordinanza e a usare i mezzi e gli strumenti in dotazione della Polizia Locale del comune di Paderno F.C.
5. Tutte le spese relative ai servizi (compenso orario, oneri riflessi, ecc.) sono a carico del Comune di Paderno F.C. Il pagamento delle spettanze verrà effettuato agli agenti tramite il comune di appartenenza.
6. Il presente accordo è valido per l'anno 2012.
7. Del presente accordo verrà data comunicazione al Prefetto di Brescia.



Il Sindaco
del Comune di Paderno F.C.

Antonio Vivenzi

Il Sindaco
del comune di Ome

Allegato
all'Atto di
n. 5
16.01.2012

COMUNE DI OME
SINDACO
Dr. Giuseppe Vitali

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, LETTERA C) DELLA LEGGE
07.03.1986 N 65 ED ART. 15, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 14.04.2003 N. 4

ART. 1 - Oggetto dell'accordo.

Il Comune di Gussago ed il Comune di Ome, interessati al presente accordo, s'impegnano, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, ad autorizzare temporaneamente il proprio personale di Polizia presso il Comune richiedente, al fine di garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza.

La collaborazione fra Enti è prevista durante lo svolgimento di manifestazioni culturali e/o religiose di grande interesse, fiere, mercati, manifestazioni sportive ed in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e vigilare sul patrimonio pubblico e privato, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana, laddove il proprio personale risulti insufficiente per quantità.

ART. 2 - Durata del Servizio e presupposti.

Il Servizio di cui all'articolo precedente, sarà prestato nel corso dell'anno 2012 per soddisfare esigenze di natura temporanea, nei casi di carenza di organico, per la sicurezza urbana e per tutte le particolari necessità competenti per istituto.

Le missioni esterne al di fuori dal normale orario di lavoro, saranno autorizzate, previa richiesta, dal Comandante/Responsabile della Polizia Locale, del Comune dove l'Agente presta servizio.

Le missioni esterne all'interno del normale orario di lavoro, saranno da eseguirsi con il principio della reciprocità e saranno oggetto di pianificazione tra i Comandanti/Responsabili delle Polizie Locali.

ART. 3 Dotazione ed utilizzo dei mezzi, strumenti ed armi durante il Servizio.

Gli operatori, sia essi Agenti, Sottufficiali ed Ufficiali, in possesso dell'apposito Decreto Prefettizio, durante le missioni esterne saranno dotati dell'arma in dotazione.

Per quanto riguarda altri mezzi e strumenti di difesa personale, questi saranno autorizzati dal Comandante della Polizia Locale in cui si svolgerà il Servizio temporaneo, in virtù del rispetto del proprio Regolamento.

Il personale operante, se necessario, potrà usare i veicoli in dotazione al Corpo o Servizio di Polizia che ha richiesto la missione.

ART. 4 Responsabilità ed oneri.

Il personale autorizzato presta servizio alle dipendenze dell'autorità locale dell'Amministrazione richiedente alla quale risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Il personale di cui sopra mantiene, comunque, la dipendenza dell'Ente di appartenenza per gli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

Le spese derivanti dai servizi effettuati al di fuori del normale orario di lavoro, dal personale di Polizia sono a carico dell'Amministrazione che richiede il servizio.



Il pagamento dell'importo da corrispondere, verrà effettuato previo apposito atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio.

Dell'attuazione alle norme sopra indicate, i Comuni interessati informeranno il Prefetto precisando i nominativi del personale di Polizia autorizzato ad espletare servizio esterno.

Gussago, 04 GEN 2012

Comune di Gussago
Il Sindaco


Dr.ssa Lucia LAZZARI



Ome, _____

Comune di Ome
Il Sindaco

Aurelio FILIPPI



030800853



ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 LETTERA C DELLA LEGGE 65 DEL 1986 E DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003 N. 4, TRA IL COMUNE DI SAREZZO ED I COMUNI DI: Brione, Castelvotati, Cellatica, Erbusco, Gardone VT, Gussago, Ome, Pontoglio, Rodengo Saiano, Villa Carcina IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. FAUSTINO DI SAREZZO - EDIZIONE 2012

Art. 1 - Oggetto dell'accordo di collaborazione

I Comuni di Brione, Castelvotati, Cellatica, Erbusco, Gardone VT, Gussago, Ome, Pontoglio, Rodengo Saiano, Villa Carcina si impegnano compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, ad autorizzare il personale di polizia locale disponibile, a prestare servizio presso il Comune di Sarezzo, al fine di garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza in occasione della Fiera di S. Faustino - edizione 2012 -, rinforzando l'organico del Corpo di Polizia Locale di Sarezzo.

Art. 2 - Durata del servizio e presupposti

Il servizio di cui all'art. 1 sarà prestato in occasione della Fiera di S. Faustino - edizione 2012 - che si terrà nel Comune di Sarezzo, per soddisfare esigenze di organico di natura straordinaria (massimo 30 ore di lavoro, suddivise in 3 giorni, con un massimo di 10 ore giornaliere).

Art. 3 - Dotazione ed utilizzo di mezzi e strumentazioni

Il personale della polizia locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza, eventualmente dotato di arma del comune di appartenenza, quando in servizio presso il Comune di Sarezzo, potrà portare con sé detta arma. Il personale di polizia locale in servizio presso il Comune di Sarezzo potrà utilizzare i veicoli di servizio e gli altri mezzi e strumenti in dotazione al predetto Ente.

Art. 4 - Responsabilità ed oneri

Il personale autorizzato presterà servizio alle dipendenze dell'autorità di polizia locale del Comune di Sarezzo e dipenderà funzionalmente dal Comandante la Polizia Locale di Sarezzo. Alla stessa autorità risponderà degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Gli oneri per il personale verranno sostenuti dal Comune di Sarezzo. Il Comune di Sarezzo garantisce la tutela giudiziaria per gli atti di rilevanza penale che possono coinvolgere il personale che presta il servizio richiesto, ai sensi della previsione di cui all'art. 28 dell'accordo CCNL del 14.09.2000.

Art. 5 - Liquidazione dei servizi

Il pagamento dell'importo da corrispondere sarà effettuato con apposito atto di liquidazione dal Comune di Sarezzo.

Gli oneri derivanti sono a carico del Comune di Sarezzo.

L'effettuazione di servizi di cui all'art. 1 presso il Comune di Sarezzo da parte di operatori appartenenti ad altri Enti, prevede una retribuzione oraria lorda pari ad Euro 17,50 (esclusi CPDEL, IRAP, INAIL), in aggiunta al buono pasto di importo pari ad € 10,00.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio di collaborazione

I servizi potranno essere prestati presso il Comune di Sarezzo esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro previsto dall'amministrazione di appartenenza.

